Civile Ord. Sez. 5 Num. 27904 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 28/10/2026

sentenza di primo grado– notifica diretta tramite servizio postale con allegazione all'istanza di sgravio- decorrenza termine breve d'impugnazione –esclusione.

Ud. 14.10.2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2709/2018 R.G. proposto da:

CORTESE CONCETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Polisi per procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5696 del 2017, depositata il 22 giugno 2017, non notificata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte della contribuente Cortese Concetta dell'avviso di accertamento n. TF3010503122/2014, relativo all'anno di imposta 2009, con cui le erano stati imputati per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r., nella sua qualità di socia accomandante, redditi di partecipazione nella società Sporting Shoes s.a.s. di Giaquinto Elvira, cessata il 19 maggio 2011, in proporzione alla sua quota del 10 per cento, a seguito dell'accertamento a carico della società di redditi di impresa non dichiarati per euro 307.614.

2. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente che aveva lamentato la mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento perché non erano stati trascritti né allegati i documenti richiamati nell'avviso di accertamento sociale e la violazione del suo diritto al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento per adesione.

3. La CTR della Campania, adita in appello dall'Agenzia delle entrate, aveva accolto il gravame ritenendo correttamente motivato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia.

4. Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi e l'Agenzia delle entrate si è limitata a depositare una nota con riserva di partecipazione all'udienza di discussione.

4.1. Successivamente, il 10 settembre 2026, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Giuseppe Fichera, ha concluso, ai sensi dell'art. 381 *bis*-1 c.p.c., per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli articoli 16 comma 3, 38 commi 2 e 3, e 51 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

illegittimamente escluso l'inammissibilità in ragione della tardività dell'appello dell'Agenzia delle entrate a cui la sentenza di primo grado era stata notificata per raccomandata, in copia autentica e con avviso di ricevimento, in data 5 febbraio 2016, mentre l'appello era stato notificato solo l'11 aprile 2016. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto non idonea a determinare la decorrenza del termine "breve" per la proposizione dell'appello la notificazione della sentenza in copia autentica eseguita a mezzo del servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento in allegato all'istanza di sgravio e non seguita dall'assolvimento dell'onere di deposito del provvedimento notificato presso la segreteria del giudice previsto dall'art. 38 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Sotto il profilo dell'idoneità della notificazione della sentenza, eseguita ad altri fini, a determinare la decorrenza del termine c.d. breve di impugnazione previsto dall'art. 51 d. lgs. n. 546 del 1992 a pena di decadenza dal potere di impugnazione, la Corte, di recente, ha chiarito, in una fattispecie analoga, che, con riferimento all'impugnazione della sentenza di primo e secondo grado, la notificazione diretta all'ente impositore tramite il servizio postale, secondo le modalità speciali previste dall'art. 16 comma 3 d. lgs. n. 546 del 1992 e cioè, con raccomandata ordinaria e avviso di ricevimento ad opera direttamente della parte senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale postale secondo le regole dettate dalla legge n. 890 del 1982, eseguita allegando la sentenza ad un'istanza di sgravio, non è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi dell'art. 38 comma 2 e dell'art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 546 del 1992.

1.3. Afferma, al riguardo, la Corte che «Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che essa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sia contenuta in allegato e richiamata nell'istanza di sgravio proposta dal contribuente, in seguito alla notificazione della cartella di pagamento, poiché tale ultima istanza è funzionale all'esercizio del potere di autotutela dell'agente della riscossione e non è, quindi, idonea, come tale, a rendere edotto il destinatario dell'intento di ottenere l'effetto di stabilità definitiva della pronuncia mediante il passaggio in giudicato.» (Cass. n. 13846 del 2026).

1.4. Infatti, pur tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, anche nell'interpretazione dell'art. 51 d. lgs. n. 546 del 1992 devono applicarsi «i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere e in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20866). 2.2. La decorrenza del termine di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sessanta giorni dalla notificazione a istanza di parte non consegue, quindi, a ogni e qualsivoglia comunicazione o istanza che contenga in allegato la sentenza impugnata, ma bensì alla notificazione di un atto univocamente diretto a far decorrere il termine decadenziale breve per la proposizione dell'impugnazione, mettendo il destinatario della notifica non solo a conoscenza della sentenza e del suo contenuto, ma anche del fatto che la sua notificazione è diretta a ottenere un effetto processuale ben preciso e cioè il suo passaggio in giudicato in caso di mancata proposizione dell'impugnazione nel termine di legge. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la parte (i.e. l'amministrazione finanziaria) si sia difesa in proprio davanti al giudice di prime cure, a mezzo di un proprio funzionario. Anche in tale ipotesi la notificazione della sentenza deve essere diretta a rendere il destinatario della notificazione pienamente consapevole dell'effetto cui è mirato il procedimento notificatorio. Per raggiungere tale effetto la conoscenza o conoscibilità legale della sentenza attraverso le forme tipizzate della notificazione e la finalità acceleratoria di quest'ultima ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 devono costituire lo scopo esclusivo della notificazione. Ciò trova conferma nell'orientamento di questa Corte, secondo il quale neppure la comunicazione della sentenza integrale a mezzo pec da parte della cancelleria produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la conoscenza legale dell'avvenuto deposito, ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione (Cass., 26/02/2019, n. 5495).» (Cass. n. 13846 del 2026; nello stesso senso Cass. n. 31910 del 2025; Cass. n. 23396 del 2023).

1.5. In tema di inidoneità della notificazione della sentenza in allegato all'istanza di sgravio a provocare la decorrenza del termine breve di impugnazione, si intende dare continuità all'orientamento richiamato, in funzione dell'esigenza di assicurare adeguata garanzia del diritto di difesa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della parte destinataria della notificazione in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione ed alla necessità di valutazione tecnica del comportamento processuale da assumere, resa ancor più stringente nel processo tributario dalle peculiari modalità di notificazione diretta a mezzo posta o mediante consegna diretta all'ente impositore della sentenza di primo e secondo grado, previste dall'art. 38 d. lgs. n. 546 del 1992 attraverso il richiamo all'art. 16 d. lgs. n. 546 del 1992, che rendono allo scopo necessaria una notificazione finalizzata, in modo univoco e percepibile dal destinatario, all'accelerazione del termine del passaggio in giudicato.

1.6. Nel caso di specie, la conoscenza della sentenza allegata all'istanza di sgravio notificata tramite il servizio postale era funzionale a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ente impositore a fronte dell'annullamento dell'atto impositivo pronunciato all'esito del giudizio di primo grado e non ad ottenere l'irretrattabilità della pronuncia mediante il suo passaggio in giudicato.

La CTR si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto inidonea a provocare la decorrenza del termine breve la notificazione della sentenza allegata all'istanza di sgravio con conseguente applicabilità alla fattispecie del termine c.d. lungo di impugnazione e non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate dal ricorrente né la dedotta inammissibilità dell'appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 102 c.p.c. e 14 commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo la nullità dell'intero giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, litisconsorti necessari nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone e del reddito di partecipazione di ciascun socio.

2.1. Il motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. La giurisprudenza della Corte, al riguardo, è consolidata nell'affermare che « In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.» (Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008; Cass. n. 23096 del 2012; Cass. n. 16730 del 2018).

2.3. Il principio vale anche per il socio accomandante come chiarito dalla Corte affermando che «Nel processo tributario, l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che litisconsorzio necessario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l'accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull'imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dalla sua responsabilità limitata alla quota conferita.» (Cass. n. 30588 del 2024).

2.4. Le pronunce richiamate, nell'enunciare il principio generale, hanno, tuttavia, anche individuato un'eccezione precisando che il litisconsorzio necessario non sussiste nell'ipotesi in cui i soci, destinatari dell'avviso di accertamento personale per i redditi di partecipazione, prospettino nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione solo questioni personali, fra cui rientrano anche i vizi formali propri del loro avviso di accertamento personale che investono solo la loro posizione.

2.5. Nel caso di specie, per quanto emerge dal ricorso, la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento personale, articolando solo due motivi: il primo, con cui aveva lamentato il difetto di motivazione per la mancata allegazione dei documenti a cui si riferiva l'avviso di accertamento sociale per la determinazione del maggior reddito di impresa e, il secondo, con cui aveva denunciato la violazione del suo diritto al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento per adesione avviato su sua istanza, a seguito del rifiuto da parte dell'Agenzia delle entrate di porre in discussione la pretesa fiscale vantata nei suoi confronti in ragione della definitività dell'accertamento sociale non impugnato.

Si tratta di questioni relative a vizi formali propri dell'avviso di accertamento personale che attengono solo alla posizione della socia ricorrente e non incidono sulla posizione degli altri soci né sui presupposti di fatto e diritto della pretesa fiscale avanzata dall'erario nei confronti della società.

Non sussistono, pertanto, la violazione della disciplina del litisconsorzio necessario lamentata dalla ricorrente e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 5 t.u.i.r., 2495 c.c. e 40 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto validamente notificato alla contribuente l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta solo in allegato all'avviso di accertamento personale, benché non fosse più socia al momento dell'estinzione.

3.1. Il motivo è inammissibile perché mira ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione del merito della controversia.

3.2. La censura, pur prospettando un vizio di violazione di legge, tende in realtà ad ottenere una diversa valutazione della fattispecie concreta rispetto a quella compiuta dal giudice di appello nella sentenza impugnata sotto il duplice profilo della cessazione della qualità di socia della contribuente prima dell'estinzione della società e della validità della notificazione a lei dell'avviso di accertamento sociale.

3.3. Come noto, la corretta deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che il ricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice del merito, lamenti l'erronea individuazione o interpretazione della norma applicabile indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la sua corretta interpretazione.

Il vizio di violazione di legge si evince, dunque, necessariamente dall'esame del testo della sentenza impugnata senza richiedere alcuna digressione sul contenuto delle risultanze istruttorie e non è, quindi, configurabile allorché il ricorrente sia costretto a fornire una lettura alternativa del materiale probatorio ed una ricostruzione diversa della fattispecie concreta per evidenziare l'erronea applicazione della norma.

3.4. Nel caso di specie la censura relativa alla violazione della previsione dell'art. 2495 c.c. si fonda sul presupposto di fatto che la contribuente non facesse più parte della compagine sociale al momento della cancellazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della società dal registro delle imprese, come risulterebbe dalla visura camerale allegata al ricorso per cassazione, e non potesse, quindi, essere destinataria di una valida notifica dell'avviso di accertamento sociale. Ma il presupposto di fatto su cui la censura si fonda non risulta affatto accertato nella sentenza impugnata ove la CTR ha ritenuto "*non provata l'affermazione fatta per la prima volta dal difensore della Cortese, verbalmente in sede di discussione, alla odierna udienza, secondo cui essa Cortese avrebbe cessato la qualità di socio della società anteriormente alla estinzione della stessa.*", esprimendo così una valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità.

3.5. Allo stesso modo, sotto il profilo della dedotta violazione della disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento sociale che sarebbe stato solo allegato all'avviso di accertamento personale della socia in violazione dell'autonomia dei due atti impositivi, la CTR ha accertato, invece, l'avvenuta notifica di due distinti avvisi di accertamento, quello sociale e quello personale, con la motivazione richiamata al punto 6.2., esprimendo, al riguardo, una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 24 Cost. per aver la CTR erroneamente affermato che la definitività dell'accertamento del reddito di impresa emesso nei confronti della società preclude al socio, destinatario dell'autonomo avviso di accertamento per i relativi redditi di partecipazione, la possibilità di contestare anche i presupposti fattuali e giuridici dell'accertamento del maggior reddito di impresa da cui origina la pretesa fiscale a lui rivolta, così ledendo il suo diritto di difesa.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La censura manca, infatti, della specificità richiesta dall'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. nella formulazione dei motivi di ricorso per cassazione non solo perché delinea la doglianza con riferimento direttamente ad una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

norma costituzionale senza individuare il parametro di legge ordinaria che il giudice avrebbe violato nell'adozione della statuizione ma anche perché non specifica in quale atto processuale sarebbero state sollevate le contestazioni di merito avverso la pretesa tributaria avanzata dall'erario nei confronti della società di cui la statuizione erronea della CTR avrebbe precluso l'esame.

4.3. Sotto il primo profilo, il vizio di violazione di legge non può essere dedotto con riferimento alla violazione di una norma costituzionale priva della natura di norma di applicazione diretta.

4.4. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., salvo che si tratti di norme di immediata e diretta applicazione, in mancanza di disposizioni di rango legislativo che disciplinino la materia controversa da valutare sotto il profilo della conformità ai precetti costituzionali.

La Corte ha, infatti, avuto modo di sottolineare, in più occasioni, che «La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.» (Cass. Sez. U. n. 25573 del 2020; Cass. n. 15879 del 2018; Cass. n. 3708 del 2014).

4.5. Tuttavia, «La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale, dovendo ritenersi che la norma costituzionale, ove sia di diretta applicazione, assurga

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a parametro del sindacato di legittimità.» (Cass. Sez. U. n. 11167 del 2022).

4.6. Nel caso di specie, la norma costituzionale richiamata dalla ricorrente consacra il principio di inviolabilità del diritto di difesa che si è tradotto nell' adozione da parte del legislatore di un sistema processuale di impugnazione degli atti impositivi improntato alla garanzia del contraddittorio e non ha, quindi, natura di norma di applicazione diretta che possa assurgere a parametro diretto del sindacato di legittimità sulla base del corollario del principio espresso dalla sentenza della Cass. Sez. U. n. 11167 del 2022.

4.7. In ogni caso, la ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto di difesa in relazione all'efficacia preclusiva erroneamente attribuita dalla CTR, in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte (Cass. n. 12496 del 2024; Cass. n. 1946 del 2001), all'avviso di accertamento sociale definitivo rispetto alla sua facoltà di contestare, comunque, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento personale i presupposti di fatto e di diritto della rideterminazione del reddito di impresa da cui deriva l'imputazione per trasparenza dell'utile ma non ha specificato nel ricorso l'atto processuale in cui avrebbe sottoposto alla CTR le contestazioni di merito disattese, così non consentendo neanche di apprezzare il suo interesse alla formulazione della censura.

Del resto, come già evidenziato al punto 2.5., i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento personale svolti dalla contribuente nel ricorso introduttivo originario riguardano solo i vizi formali propri dell'atto impositivo e non attingono affatto i presupposti di fatto e di diritto della rideterminazione del reddito di impresa da cui deriva l'imputazione per trasparenza dell'utile.

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli articoli 42 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 legge n. 212 del 2000 e 24 Cost., per avere la CTR ritenuto correttamente motivato l'avviso di accertamento personale attraverso il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rinvio all'accertamento societario senza trascrivere o allegare i documenti a cui aveva fatto riferimento per la determinazione del reddito di impresa, non conoscibili dalla contribuente all'epoca già estranea alla compagine sociale.

6. Con il sesto motivo la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli articoli 111, comma 6, Cost., 24 Cost. e 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR si sarebbe limitata ad affermare che l'accertamento nei confronti della Cortese appariva correttamente motivato, senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della riforma della decisione di primo grado che aveva, invece, ritenuto la motivazione carente in mancanza dell'allegazione o trascrizione dei documenti su cui si fondava l'avviso di accertamento sociale.

6.1. I motivi investono entrambi il giudizio espresso dalla CTR in ordine alla corretta motivazione dell'atto impositivo impugnato e possono essere esaminati congiuntamente.

6.2. Dal testo della sentenza impugnata risulta che, con riferimento al motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento personale proposto dalla contribuente lamentando il difetto di motivazione in ragione del fatto che le era stato notificato in allegato solo l'avviso di accertamento sociale senza la segnalazione della Direzione Provinciale di Monza e della Brianza e le interrogazioni dell'anagrafe tributaria su cui si fondava la determinazione del reddito di impresa, la CTR ha accertato l'avvenuta notificazione, in pari data, alla contribuente di due distinti avvisi di accertamento, quello sociale e quello personale, ed ha concluso che l'accertamento personale doveva ritenersi correttamente motivato. In particolare, dopo aver dato atto dell'avvenuto deposito nel corso del giudizio da parte dell'Agenzia delle entrate della copia dell'avviso di accertamento sociale notificato alla Cortesi nella sua qualità di socia a seguito dell'estinzione dell'ente, la CTR ha affermato che "*Nel caso di specie è rimasto accertato che in data 17.9.2014*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

furono notificati alla Cortese due distinti avvisi di accertamento: quello n. TF3020503036/2014 emesso nei confronti della Sporting Shoes s.a.s. di Nappi Emanuele e & e quello n. TF301050122/2014 emesso nei confronti di Cortese Concetta con riferimento al reddito di partecipazione derivante dall'accertamento nei confronti della società" e che "*L'accertamento nei confronti della Corte per l'omessa dichiarazione del reddito di partecipazione appare correttamente motivato.*"

6.3. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto apparente e consente di comprendere, al di là della loro condivisibilità, le ragioni per cui la CTR ha ritenuto infondata la doglianza in ordine al difetto di motivazione dell'avviso personale sulle modalità di determinazione del reddito di impresa della ricorrente che, lo stesso giorno, aveva ricevuto anche la notificazione integrale del distinto avviso di accertamento sociale in luogo della società estinta.

Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato.

6.4. La censura avverso la pronuncia proposta dalla ricorrente lamentando la violazione di legge in relazione alla previsione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 è inammissibile perché volta ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione del merito della controversia.

La ricorrente ha prospettato, infatti, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo con riferimento all'incompleta allegazione all'avviso di accertamento personale dell'avviso di accertamento sociale, e, dunque, delineando una fattispecie concreta diversa da quella ricostruita dalla CTR nella sentenza impugnata attraverso l'accertamento dell'avvenuta notificazione contestuale ma autonoma e completa di entrambi gli avvisi di accertamento.

Come già chiarito al punto 3.3. della motivazione, il motivo di ricorso per cassazione svolto sotto il paradigma dell'*error in iudicando* di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che la violazione della norma di diritto sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prospettata senza dover censurare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l'Agenzia delle entrate depositato il controricorso.

9. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Presidente

ROBERTA CRUCITTI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale